

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	15
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	16
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	17
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	26
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	27
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	28
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	31
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	32
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	36
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	38

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione informale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 19.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)**

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 4

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.50.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, di rappresentanti di Coldiretti, di Agrinsieme e di Federalimentare .....	5
---	---

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; <i>b)</i> Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sull'individuazione delle priorità in materia di giustizia nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	14
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, di rappresentanti di Coldiretti, di Agrinsieme e di Federalimentare.**

L'audizione informale si è svolta dalle 12.10 alle 12.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasfe-**

rimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

**C. 2522 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge C. 2522, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 », già approvato dal Senato.

A tal proposito, rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate è stata aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed è entrata in vigore internazionale il 1° luglio 1985: ratificata ad oggi da sessantotto Stati, ossia quelli membri del Consiglio d'Europa (salvo il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone, gli Stati Uniti, l'India e il Messico, ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale dei condannati permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 334.

Sottolinea che la Convenzione mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull'as-

senza di contatti con i familiari, che possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero. In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (c.d. Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d'origine (c.d. Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto. La Convenzione definisce parimenti le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso, a prescindere dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena a carattere detentivo non potrà essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni assunte dallo Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura e alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna.

Ricorda che il Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997, entrato in vigore il 1° giugno 2000, è stato sinora ratificato da 39 Stati e definisce le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all'esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata. Non è invece ancora entrato in vigore il Protocollo emendativo del 22 novembre 2017, che risulta già ratificato da Austria, Lituania, Paesi Bassi e Svizzera, L'Italia ha sottoscritto il testo il 20 febbraio 2018. Il nuovo protocollo è volto ad un aggiornamento del documento del 1997 alla luce delle prassi giudiziarie degli ultimi venti anni in materia di trasferimento delle persone condannate.

Nell'esaminare il contenuto del Protocollo addizionale del 1997, come emendato

dal Protocollo del 2017, evidenzia che lo stesso si struttura in nove articoli, preceduti da un breve preambolo nel quale si esplicita l'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, perseguendo una buona amministrazione della giustizia e favorendo il reinserimento sociale dei condannati. In particolare, l'articolo 1, che reca « Disposizioni generali », prevede, al comma 1, che i termini e le espressioni utilizzati nel Protocollo del 1997 devono essere interpretati ai sensi della Convenzione del 1983 e sancisce, al comma 2, l'applicabilità della medesima Convenzione nella misura in cui le varie disposizioni siano compatibili con quelle del Protocollo in esame. L'articolo 2 – che l'articolo 1 del Protocollo emendativo del 2017 modifica nella rubrica e nel comma 1 – è dedicato alle persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della loro pena. Il comma 1 prevede, nel caso in cui un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva da parte di un altro Stato contraente (Stato di condanna), che quest'ultimo possa richiedere allo Stato di nazionalità del condannato di dare corso all'esecuzione della pena in due casi, ovvero qualora il soggetto sia fuggito presso lo Stato di nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di condanna; oppure quando il soggetto interessato ha adottato analogo comportamento elusivo pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti. Il comma 2 dà facoltà allo Stato di esecuzione, dopo la richiesta da parte dello Stato di condanna e prima ancora di ricevere la relativa documentazione, di procedere all'arresto o adottare qualsiasi altra misura cautelativa, sì da garantire che la persona oggetto della richiesta rimanga nel proprio territorio di nazionalità in attesa della decisione sulla richiesta medesima. Il comma 3 stabilisce che per il trasferimento dell'esecuzione della pena non è necessario il consenso del condannato.

Sottolinea che l'articolo 3, la cui rubrica e i cui paragrafi 1, 3 e 4 sono stati

modificati dall'articolo 2 del protocollo del 2017, riguarda le persone condannate soggette ad un provvedimento di espulsione. Il nuovo paragrafo 1 prevede che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di una persona condannata anche senza il suo consenso, laddove la sentenza o la decisione amministrativa pronunciata nello Stato di condanna includano un ordine di espulsione nei confronti di detta persona, o comunque altra misura in conseguenza della quale detta persona non possa più rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciata dal carcere. In ogni modo, ai sensi del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione presta il proprio consenso al trasferimento della persona solo dopo aver considerato il parere del condannato. Il paragrafo 3 dell'articolo 3 – parzialmente modificato dall'articolo 2 del Protocollo del 2017 – prevede che ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 3, lo Stato di condanna dovrà fornire allo Stato di esecuzione una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo possibile trasferimento, ovvero, in alternativa, una dichiarazione in cui si afferma il diniego della persona condannata di fornire un proprio parere al riguardo. Lo Stato di condanna dovrà altresì fornire una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera, o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato non potrà più soggiornare nello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. Il paragrafo 4 – interamente modificato dall'articolo 2 del Protocollo del 2017 – s'incarica di escludere, nei confronti di ogni persona trasferita conformemente all'articolo 3 in commento, la possibilità di subire un processo, una condanna o un fermo in relazione a reati commessi precedentemente al trasferimento – salvo naturalmente i reati per i quali è stata comminata la pena da eseguire. Allo stesso modo detta persona non dovrà subire restrizioni alla libertà personale, ad eccezione di due casi: quando lo stesso Stato di condanna autorizzi tali restrizioni – tale autorizzazione deve senz'altro essere concessa se il reato

per cui è richiesta rappresenta nello Stato di condanna una fattispecie passibile di estradizione, o laddove l'extradizione sarebbe esclusa ma solo in ragione dell'ammontare della pena; quando la persona condannata, pur avendo potuto lasciare il territorio dello Stato di esecuzione non ha fatto ciò entro 30 giorni successivi al suo rilascio, ovvero se tale persona è ritornata in quel territorio dopo essersene allontanata.

Ricorda che i successivi paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3 non hanno subito modificazioni. In particolare, il paragrafo 5 prevede che lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie ai fini di una interruzione della prescrizione, e tra queste ha facoltà di ricorrere a un procedimento in contumacia, mentre il paragrafo 6 dispone che ogni Stato contraente può preannunciare, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa di non voler procedere all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui all'articolo in commento. I successivi articoli da 4 a 9 del Protocollo addizionale del 1997 riportano in grande dettaglio le clausole finali relative al Protocollo medesimo, aperto alla firma (articolo 4) degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione del 1983: tuttavia, uno Stato firmatario non può ratificare il Protocollo senza avere in precedenza o contemporaneamente ratificato la Convenzione del 1983.

Fa presente che l'articolo 5 prevede che ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte della Convenzione del 1983 potrà aderire al Protocollo del 1997 dopo la sua entrata in vigore, mentre l'articolo 6 e l'articolo 7 sono dedicati rispettivamente all'applicazione territoriale e temporale del Protocollo. In particolare, l'articolo 7 dispone che il Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore. È prevista la possibilità per ogni Parte contraente di denunciare (articolo 8) in qualsiasi momento il Protocollo, attraverso notifica da indirizzare al Depositario: tut-

tavia, per l'esecuzione di condanne relative a persone trasferite prima che la denuncia abbia effetto, il Protocollo continuerà ad essere applicato. In caso poi di denuncia della Convenzione del 1983 ne conseguirà automaticamente la denuncia del Protocollo. L'articolo 9, infine, prevede che il Depositario del Protocollo è il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Per quanto attiene, inoltre, al contenuto del Protocollo del 2017, evidenzia che lo stesso, oltre ai primi due articoli specificamente finalizzati ad emendare il precedente Protocollo del 1997, detta una serie di disposizioni finali (articoli 3-7). In particolare, l'articolo 3 prevede l'apertura alla firma del Protocollo agli Stati che siano Parti del Protocollo addizionale del 1997. Anche in questo caso il Segretario generale del Consiglio d'Europa eserciterà le funzioni di Depositario (articolo 7). L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo del 2017 mentre gli articoli 5 e 6 sono dedicati all'applicazione provvisoria (articolo 5) e ai termini di applicazione provvisoria (articolo 6).

Nel passare, in fine, ad esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 maggio scorso, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2524 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.

In sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2524 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, già approvato dal Senato e assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri.

Segnala preliminarmente che l'Accordo tra Italia e Corea del Sud sulla cooperazione nel settore della difesa s'inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base soprattutto bilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Nel caso della Corea del Sud la cooperazione bilaterale risulta già avviata con l'entrata in vigore nel dicembre 1998 del *Memo-randum* d'intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico. L'Accordo in esame si inserisce in un quadro che nei due decenni successivi ha visto il grande sviluppo industriale sudcoreano, e proprio perciò rende particolarmente interessante le prospettive industriali della difesa per i due Paesi contraenti. Sottolinea inoltre che la conclusione dell'Accordo va inteso nella prospettiva di una stabilizzazione dell'Asia orientale, un quadrante di par-

ticolare valore strategico e di grande valenza politico-internazionale per il nostro Paese, considerati gli interessi e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in loco.

Con riguardo al contenuto dell'Accordo, che si compone di 10 articoli, segnala che il testo, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi e pratici. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2). L'articolo 3 disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo mentre l'articolo 4 affronta le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale.

Evidenzia che l'articolo 5, che incide su ambiti di competenza della Commissione Giustizia, contiene l'impegno a garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale scambiata o generata nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in esame, conformemente alle normative nazionali e agli accordi internazionali nel settore della tutela della proprietà intellettuale, e, per l'Italia, con il riferimento aggiuntivo agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 6 disciplina le modalità per il trattamento di informazioni classificate prevedendo, inoltre, che eventuali ulteriori accordi specifici potranno disciplinare altri aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate. L'articolo 7 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale, che le Parti metteranno in atto attraverso i canali diplomatici. L'articolo 9 dà alle Parti la facoltà di stipulare protocolli aggiuntivi nelle tematiche della difesa che coinvolgono organi militari. È inoltre previsto che l'Accordo possa essere modificato o rivisto

mediante scambi di note tra le Parti. Gli articoli 8 e 10, infine, contengono le clausole finali dell'Accordo relative all'entrata in vigore e alla durata, prevista per cinque anni, con automatico rinnovo per periodi consecutivi di un anno, salvo diverso avviso di una delle Parti. L'Accordo potrà essere denunciato con notifica scritta all'altra Parte contraente e con effetto novanta giorni dopo la ricezione di detta notifica.

In merito alla giurisdizione penale, segnala che la relazione illustrativa allegata al testo trasmesso al Senato, evidenzia come la controparte, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle Autorità dello Stato ospitante. Pertanto, nel corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia, ovvero che esse potranno essere organizzate in Corea solo qualora le Autorità di Seul, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare all'Italia l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Ciò al fine di evitare che il personale italiano sia inviato in territorio coreano sprovvisto della dovuta tutela giurisdizionale.

Osserva che il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo, relativo a visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti, specificando che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 4 e 9 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone

infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2415 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento in titolo nella seduta di domani.

In sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge del Governo C. 2415, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018».

Sottolinea che l'Accordo, che fa seguito, come previsto, ad un *memorandum* d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013, mira, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone 26 articoli, evidenzia che lo stesso, dopo una serie di

definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), e un esplicito richiamo alle norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) – articolo 2 –, stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. Il precedente articolo 3 stabilisce peraltro che nessuna parte dell'Accordo in esame è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza. In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo in esame. L'articolo 6, comma 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili (comma 2) saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. È prevista (comma 3) una clausola per la quale non saranno concesse preferenze a proprie compagnie aeree o ad altre rispetto alle condizioni accordate ad una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 dispone in materia di revoca o sospensione d'esercizio.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 9 investe il tema della sicurezza dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia, ovvero la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile – con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali –; la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che ad intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.

Rammenta che l'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili mentre l'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze, rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti, purché i requisiti per tale rilascio si trovino allo stesso livello o al di sopra degli standard minimi dell'ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale). L'articolo 12 regola gli aspetti doganali mentre l'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviargli personale dirigenziale, commerciale e operativo. L'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità e l'articolo 18 affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente

commerciali. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente, da svolgere nello spirito di stretta collaborazione di cui all'articolo 21 dell'Accordo in esame.

Segnala che i rimanenti nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel passare quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, evidenzia che lo stesso di compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.**

**C. 2231 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2231 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, già approvato dal Senato e assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri.

Ricorda che l'Accordo – che si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo – ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli dei due Paesi e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kirgizstan. Il rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici d'incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles, il 9 febbraio 1995.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, segnala che l'articolo 1 ne individua le finalità che consistono nell'ampliamento e nel rafforzamento dei legami tra istituzioni e organizzazioni delle Parti, mediante la creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata. L'articolo 2 delinea i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione. L'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre è prevista la promozione, diffusione e insegnamento

delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyzza in Italia. L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede l'effettuazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti, mentre l'articolo 5 è relativo all'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale ed artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.

Quanto all'articolo 7, che investe le competenze della Commissione Giustizia, evidenzia che le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, prevedendo altresì uno scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte. Come stabilito dal medesimo articolo 7, le Parti agiranno in conformità alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali.

Rammenta che l'articolo 8 riguarda i media, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili. L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni. L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono, per l'Italia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kirghisa le autorità statali competenti in materia di

cultura, istruzione e scienza. L'articolo 11 detta norme in materia d'informazione, trasferimento di tecnologia e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi. L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale. L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'intesa potrà essere denunciata dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.

Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**AUDIZIONI**

Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Audizione del Ministro della giustizia sull'individuazione delle priorità in materia di giustizia nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Enrico COSTA (MISTO).

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste dal deputato Costa.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Carla GIULIANO (M5S), Valentina D'ORSO (M5S), Manfredi POTENTI (LEGA), Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), Alfredo BAZOLI (PD), Walter VERINI (PD), Pierantonio ZANETTIN (FI), Maria Carolina VARCHI (FdI), Lucia ANNIBALI (IV), Veronica GIANNONE (M-NI-USEI-C!-AC) e Piera AIELLO (MISTO).

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Bonafede per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
AVVERTENZA .....	15

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
18.25 alle 18.50.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA*

*Sull'individuazione delle priorità nell'uti-  
lizzo del Recovery Fund.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* per il settore sport ... 16

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sull'avvio dell'anno accademico 2020/21 e sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 16

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione informale del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* per il settore sport.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 13.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione informale del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sull'avvio dell'anno accademico 2020/21 e sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 16.30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a presidente e a componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (nomine nn. 63, 64 e 65) ..... 17

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi – Valutazione favorevole*) ..... 17

ALLEGATO 1 (*Deliberazione approvata*) ..... 22

ALLEGATO 2 (*Deliberazione approvata*) ..... 24

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 18

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 19

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a presidente e a componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (nomine nn. 63, 64 e 65).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.10 alle 19.35.

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.*

**La seduta comincia alle 19.35.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e**

delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 189.

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di deliberazione favorevole con due rilievi sull'atto del Governo n. 188 (*vedi allegato 1*).

Presenta quindi una proposta di deliberazione favorevole sull'atto del Governo n. 189 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, nel ritenere che le questioni, con particolare riguardo al tema della trasparenza, siano state sufficientemente affrontate nel corso della seduta precedente, esprime l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte di deliberazione di rilievi formulate dalla relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia l'astensione dalla votazione dei componenti del gruppo della Lega sulle proposte di deliberazione di rilievi formulate della

relatrice sugli atti del Governo n. 188 e n. 189.

Raffaella PAITA, *presidente*, prima di procedere alle votazioni, tiene a ringraziare la relatrice per il lavoro certosino da lei svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, con distinte votazioni, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con due rilievi formulata dalla relatrice sull'atto del Governo n. 188 (*vedi allegato 1*) e la proposta di deliberazione favorevole formulata dalla relatrice sull'atto del Governo n. 189 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 19.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**Disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.**

**Nuovo testo C. 1824 Liuni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura sul testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico », come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre una normativa organica per

la disciplina del florovivaismo, in particolare con riferimento alla coltivazione, promozione, valorizzazione, innovazione, comunicazione e commercializzazione delle attività florovivaistiche.

Il testo, che si compone di 19 articoli, reca solo alcune limitate disposizioni di interesse della Commissione.

In particolare, l'articolo 1, comma 5, dispone che nell'ambito della filiera florovivaistica sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti.

L'articolo 3, comma 1, nell'ambito degli interventi per il settore distributivo florovivaistico, prevede che mediante intesa in Conferenza unificata, siano individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

Al riguardo segnala che una disposizione pressoché identica è prevista anche dall'articolo 10 del testo in esame, che prevede una facoltà, anziché un obbligo, di procedere in sede di Conferenza unificata alla predetta individuazione. Si rende dunque necessario un coordinamento fra le due disposizioni.

Nell'ambito del citato Piano nazionale del settore florovivaistico disciplinato dall'articolo 9, al comma 3 si prevede, nell'ambito delle tematiche da affrontare, anche i settori dell'innovazione tecnologica e della logistica.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Elena MACCANTI (LEGA) nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, manifesta il proprio apprezzamento per il grande lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura, che ha esaminato il provvedimento in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.**

**C. 2415 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

L'Accordo si inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito, come previsto, ad un *memorandum* d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.

Esso mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, rafforzando ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo ricorda, in via preliminare, che esso si compone di 26 articoli e dell'Annesso – Tabella delle rotte.

L'Accordo tratta i seguenti argomenti principali: disposizioni generali, contenenti tra l'altro le disposizioni in materia di designazione e revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; diritti di sorvolo e di traffico; servizi concordati; disposizioni in materia di in-

interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; tabella delle rotte, di cui all'annesso.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944).

L'articolo 3 dispone che nessuna parte dell'Accordo è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza. L'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

L'articolo 5 dispone che le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate. L'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente, nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 disciplina la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa.

L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza in

caso di atti di pirateria aerea e ad adottare ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea. L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili. L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 12 regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo, e l'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità. L'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree in questione il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviargli personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.

L'articolo 18 riguarda le tariffe, da fissarsi sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente ai sensi del successivo articolo 21.

Gli altri nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte con-

traente e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria: i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 2 prevede peraltro che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. Sul punto si segnala, comunque, che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge esclude che dall'attuazione dell'Accordo derivino oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Italia. L'arti-

colo 4 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede che la proposta di parere testé formulata dal relatore possa essere posta in votazione nella giornata di domani.

Raffaella PAITA, *presidente*, nell'accogliere la richiesta della collega, in assenza di obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188).**

**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, presentato ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188),

considerato che nel corso dell'esame il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico hanno trasmesso una documentazione integrativa che ha consentito alla Commissione di avere un quadro più chiaro in merito agli interventi che saranno effettuati con gli stanziamenti previsti;

apprezzato che il rappresentante del Governo, in conformità al dettato e alla prassi costituzionale, abbia garantito la massima trasparenza e la massima collaborazione nei confronti del Parlamento e, in particolare, della Commissione in ordine singoli interventi che verranno finanziati nell'alveo delle singole programmazioni, non solo limitatamente al contratto di programma con RFI (che è già oggetto di esame da parte della Commissione);

apprezzato, altresì, che il rappresentante del Governo abbia esplicitamente richiamato la previsione normativa dell'attribuzione del 34 per cento delle risorse alle regioni del Sud ed il suo concreto superamento *in melius* nelle scelte effettuate al fine di favorire il superamento del gap infrastrutturale del Mezzogiorno d'Italia;

rilevato, tuttavia, che la trasparenza deve essere assicurata anche con la previsione esplicita nei decreti dei criteri e delle modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e della loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);

considerato che, ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, l'articolo 1, comma 25, della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, è previsto che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle

principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017. Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

rilevato che tale Relazione appare indispensabile al fine di garantire i prescritti criteri di trasparenza e di proficuo utilizzo degli stanziamenti in conformità agli scopi prestabiliti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che, allo stato, non risulta trasmessa;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:*

lo schema di decreto in esame sia integrato con la previsione esplicita dei criteri e delle modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e della loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);

siano tempestivamente trasmesse alla Commissione le relazioni sullo stato d'avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, relazioni il cui termine è previsto annualmente per il 15 settembre, al fine di consentire la verifica in ordine all'effettivo utilizzo delle risorse stanziare e la valutazione dell'eventuale revoca degli stanziamenti, con destinazione ad altri interventi nello stesso settore.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 189).**

**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello

Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 189);

rilevato che l'articolo 1, comma 1 – come già previsto dall'articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2020 – attribuisce il finanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, rientrante nelle opere di infrastrutturazione delle Olimpiadi invernali 2026,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

*lo schema di decreto.*

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (Nuovo testo C. 1824 Liuni).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 1824, recante disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità di valorizzazione del settore florovivaistico del provvedimento in esame;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 10 recano una disciplina di analogo contenuto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare necessario un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 10, che prevedono entrambe l'individuazione, in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del Piano Nazionale per il settore florovivaistico, dei siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo e dei collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 26

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani, recante modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.

Audizione della professoressa Laura Calafà, ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Verona, e dell'avvocato Enrico Fuin ..... 26

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizione informale della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.40.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani, recante modifica all'ar-**

**ticolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.**

**Audizione della professoressa Laura Calafà, ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Verona, e dell'avvocato Enrico Fuin.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
17.10 alle 17.25.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Barilla Center for Food & Nutrition . 28

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ..... 28

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 28

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 30

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 22 settembre 2020.*

**Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Barilla Center for Food & Nutrition.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.40.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

**La seduta comincia alle 16.40.**

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.**

**C. 1704 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame degli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS). I predetti emendamenti sono finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi.

Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni

adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.

Fa presente, in particolare, che le modifiche riguardano: la denominazione dell'Accordo per adeguarla all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo che interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessità di modificarne la denominazione rinominando l'Area atlantica contigua in « *Area atlantica vicina* » (*Neighbouring Atlantic Area*); la sostituzione dell'articolo 1.a), relativo alla portata della definizione geografica, precisando estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica; la sostituzione dell'articolo I, par 3.j) precisando che per « *sub-regione* », a seconda dei vari contesti, si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica; la sostituzione dell'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo che l'Accordo entra in vigore nel terzo mese successivo alla ratifica di almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo, o di organizzazioni di integrazione economica regionale dell'area che hanno firmato senza riserva di ratifica o abbiano già depositato gli strumenti di ratifica; la sostituzione della seconda parte dell'Annesso 1 con la « *Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina* » cui si applica l'Accordo. Sottolinea, in particolare, la rilevanza dell'emendamento che propone la sostituzione del paragrafo 3 dell'Annesso 2 relativo alla « *Conservazione dei cetacei* » con « *Protezione dell'habitat* », con il quale le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il

loro *habitat*. Rileva che tali aree dovrebbero essere istituite nel quadro delle convenzioni marittime regionali di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati.

Osserva che la relazione di accompagnamento presentata dal Governo precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva. Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale.

La relazione sottolinea l'esigenza di procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto

internazionale. Inoltre, l'avvio dell'*iter* di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

L'articolo 3, comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	31
Comunicazioni del presidente .....	31

#### AUDIZIONI

*Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI. — Interviene Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI,

*presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Federica DIENI (M5S), Elio VITO (FI) ed Enrico BORGHI (PD) e i senatori Paolo ARRIGONI (Lega), Ernesto MAGORNO (IV) e Francesco CASTIELLO (M5S), alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

#### Comunicazioni del presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD), il senatore Ernesto MAGORNO (IV) e i deputati Federica DIENI (M5S) ed Antonio ZENNARO (Misto).

**La seduta termina alle 12.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	34
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	34

*Martedì 22 settembre 2020. – Presidenza del presidente PUGLIA.*

#### **La seduta comincia alle 13.20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività della Commissione.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 21 luglio è stata presentata una relazione che nelle prossime sedute intende sottoporre all'approvazione della Commissione. Sottolinea che la relazione indica le priorità verso cui indirizzare i lavori parlamentari: approvazione definitiva della regolamentazione in materia di investimenti delle Casse professionali, riforma della *governance* degli enti gestori di forme pensionistiche per arginare le molteplici disfunzionalità gestionali che stanno emergendo nell'ambito delle indagini conoscitive, regolazione del settore della sanità integrativa e riforma del sistema impositivo relativo alle varie forme

pensionistiche obbligatorie e complementari. Ricorda inoltre che, in base a quanto emerso nell'Ufficio di presidenza del 28 luglio u.s., è stato stabilito di convenire alcune regole al fine di organizzare l'attività della Commissione attraverso dei Gruppi di lavoro dedicati ad ambiti o temi specifici. Propone che i componenti di ciascun Gruppo siano individuati dalla Presidenza tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali dovrebbe avervi un rappresentante. Suggestisce che il Presidente individui fra i membri un coordinatore per ciascun Gruppo di lavoro, i quali saranno chiamati a svolgere attività di carattere istruttorio per conto della Commissione. Coerentemente a quanto già convenuto nell'Ufficio di presidenza del 21 luglio u.s., individua cinque gruppi di lavoro relativi a specifici ambiti riferiti agli enti gestori di forme pensionistiche e assistenziali. Il primo relativo agli Enti previdenziali e assistenziali pubblici (INPS e INAIL) e gli altri quattro relativi alle Casse professionali private, suddivise, in ragione del settore di operatività in: ambito sanitario (ENPAM, ENPAV, ENPAF, ENPAPI, ENPAP, ENPAB); ambito economico-giuridico (Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza forense, Cassa nazionale del notariato, ENPACL, CNPADC, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, Enasarco; ambito tecnico (Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, Inarcassa, EPPI); ambito misto (ENPAIA, INPGI, FASC, EPAP, ONAOSI).

Propone che il Presidente della Commissione possa inoltre identificare ulteriori Gruppi di lavoro cui affidare specifici compiti, di carattere trasversale rispetto agli ambiti settoriali, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. I Gruppi di lavoro potrebbero essere chiamati a riferire ogni qualvolta richiesto dal Presidente della Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività. Gli atti formati e la documentazione presentata in seduta potrebbero essere acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività della Commissione. Suggestisce che il coordinatore del Gruppo di lavoro sia responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca le riunioni. Specifica che, con riferimento agli enti gestori che ricadono nella competenza della Commissione, i lavori dovrebbero essere finalizzati a: segnalare e relazionare alla Commissione in merito a fatti o atti in grado di incidere significativamente sulla situazione economico-finanziaria degli enti ricadenti nel proprio ambito; segnalare l'esigenza di acquisire elementi informativi attraverso apposite audizioni e richieste documentali; realizzare l'istruttoria propeedeutica all'adozione del parere da parte della Commissione sugli enti ricadenti nel proprio ambito, valutando la capacità degli stessi di fornire riscontro nel tempo rispetto alle raccomandazioni delle istituzioni responsabili della vigilanza.

Il singolo gruppo di lavoro dovrebbe riunirsi in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione, degli altri gruppi e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione. Due o più Gruppi di lavoro potreb-

bero riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Gruppo, ove redatto, potrebbe essere trasmesso alla segreteria della Commissione che ne garantirebbe l'ordinata archiviazione.

Propone, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Gruppi di lavoro, convenga in merito alla necessità che i Gruppi di lavoro siano assistiti, per specifici progetti, da collaboratori esterni ovvero dal contributo di soggetti da convocare in apposite audizioni e che la partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Gruppi di lavoro sia disposta dai coordinatori.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ritiene indispensabile anche e soprattutto a garanzia di legittimità dell'operato della Presidenza e della Commissione tutta e dunque in ragione e per l'effetto di avere contezza, prima ancora di valutare nel merito sostanziale le regole in discussione e procedere ai rispettivi adempimenti per la formalizzazione dei prospettati Gruppi di Lavoro, delle presupposte verifiche tecniche giuridiche e procedurali in punto dei seguenti profili: a) se il Presidente ha i poteri per a sua volta delegare al coordinatore del Gruppo e al Gruppo attività istruttoria, consultiva e di vigilanza per ciascun ambito identificato come dedotto nelle proposte avanzate alla Commissione; b) se le regole proposte avendo il valore giuridico amministrativo di regolamento interno di attribuzione, di organizzazione e funzionamento, disciplina regolamentare di cui ad oggi non si ha conoscenza della relativa sussistenza presupposta, debbano essere approvate in plenaria all'unanimità dei suoi componenti incidendo su compiti e funzioni tipiche della Commissione bicamerale nella sua collegialità e se altre Commissioni bicamerali abbiano già affrontato il problema e con quale disciplina di *lex specialis*. Fa presente che in mancanza di queste verifiche ritiene non vi siano le condizioni per procedere, quali elementi ostativi dirimenti suggerendo il

rinvio dell'esame dell'argomento, nell'attesa di disporre di esito circostanziato e documentato delle verifiche *de quo*.

L'onorevole BUBISUTTI (Lega) concorda con i rilievi formulati dalla senatrice Cantù.

La senatrice PIRRO (M5S) concorda con le proposte del Presidente e suggerisce di sottoporle all'approvazione in una seduta plenaria nella quale risulti presente un congruo numero di Commissari.

Il PRESIDENTE fa presente che la legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, prevede che la stessa possa organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del proprio Regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta a norma dell'articolo 7 della relativa legge istitutiva. La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata istituita con l'articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 1989, che non ha invece previsto l'adozione di un Regolamento interno volto a disciplinare l'andamento dei lavori. Sottolinea che né la legge istitutiva né il Regolamento del Senato contengono un riferimento sul quale fondare l'adozione di un atto che disciplini l'attività della Commissione. Evidenzia che le proposte rappresentate nella seduta odierna, ispirate dalla disciplina attuativa dei comitati prevista dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, costituiscono un tentativo per convenire un metodo per meglio organizzare l'attività della Commissione, valorizzando le competenze dei Commissari in specifici ambiti, fermo restando che il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ed esercitato dalla Commissione parlamentare, come previsto dalla legge istitu-

tiva. Ringrazia i Commissari e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che Enasarco ha consegnato della documentazione relativa agli stessi argomenti trattati nel corso dell'audizione informale di Federcontribuenti dell'11 febbraio scorso. Tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

#### **La seduta termina alle 13.55.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 413 del 21 luglio 2020, a pagina 203, prima riga, sostituire l'intervento della senatrice Cantù con il seguente:

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) fa presente che l'organizzazione del lavoro in ambiti di competenza costituisce un presupposto rispetto alle decisioni riferite al supporto specialistico da parte di consulenti ed esperti esterni. Ritiene che i consulenti debbano essere reclutati per motivate necessità, solo nel caso in cui non vi siano competenze istituzionali strutturate adeguate a supportare l'attività della Commissione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base di acclamate competenze specifiche, remunerando al giusto corrispettivo l'attività specialistica di cui si ha oggettiva motivata esigenza, nei modi e forme di legge. Condivide la rinnovata articolazione degli ambiti e, tuttavia, fa presente che sarebbe necessario un ulteriore passaggio relativo alla regolazione endoprocedimentale degli elementi essenziali per rendere concreta l'attività dei gruppi, che richiederebbe, in assenza di un regolamento di organizzazione della Commissione, una decisione in seduta plenaria. Ritiene fondamentale che la Com-

missione si esprima sugli aspetti procedurali che diano concretezza alle proposte organizzative, individuando un delegato che garantisca la motivazione e assuma la responsabilità delle attività che ciascun gruppo di lavoro sarà chiamato a svolgere. Vorrebbe pertanto che tutti si esprimessero affinché vi sia una squadra veramente motivata e competente, articolata collegialmente per argomenti in ragione di ciascun ambito, in modo da « vivisezionare » le gestioni cercando di far emergere tutte le criticità ove vi siano, sottolineando che, almeno in alcuni casi, ha rilevato comportamenti talvolta disinvolti, se non addirittura irresponsabili. Ritiene che, con riferimento all'identificazione delle priorità dell'azione, la Relazione introdotta dal Presidente sia ricca di spunti e meriti un adeguato approfondimento. Sottolinea che le Casse professionali amministrano ingenti risorse che dovrebbero aiutare l'economia e contribuire allo sviluppo del Paese. Cita l'esempio di Enasarco che, a suo parere, dovrebbe aiutare il settore del commercio con delle iniziative di sostegno dei propri iscritti tali da produrre effetti a lungo termine, per favorire l'aumento dei

posti di lavoro, che a sua volta costituisce la migliore garanzia della sostenibilità della gestione previdenziale e rende possibile la definizione di interventi assistenziali complementari, ad esempio dal punto di vista sanitario, in ragione dei profili di fragilità degli iscritti. Sottolinea che Enasarco potrebbe, in via esemplificativa, sostenere i piccoli esercizi a fare massa critica nei rapporti con banche e fornitori, eventualmente agendo anche da Consorzio di garanzia, nello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali, mutuando strumenti di gestione associata come quelli posti in evidenza sulla stampa proprio nella giornata odierna con riferimento al caso della VEGÉ. Tutto ciò, ancora, con il fine ultimo di aumentare il bacino e degli iscritti, in modo da incrementare la sostenibilità degli enti nel lungo periodo. Ritiene che, attraverso un controllo proattivo da parte della Commissione, che potrebbe rappresentare il comune denominatore degli ambiti, sia possibile promuovere orientamenti programmatici degli enti gestori di forme pensionistiche e assistenziali in chiave di evoluzione sussidiaria del nostro sistema di *welfare*.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, dott. Guido Bastianini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	37

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, dott. Guido Bastianini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Guido BASTIANINI, *Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Elio LANNUTTI (M5S), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Daniele PESCO (M5S) a più riprese e Laura BOTTICI (M5S) e il deputato Raphael RADUZZI (M5S) a più riprese, ai quali risponde Guido BASTIANINI, *Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena*.

Carla RUOCCO (M5S), *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dottor Bastianini, dispone che la

documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> .....	4
--	---

## II Giustizia

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, di rappresentanti di Coldiretti, di Agrinsieme e di Federalimentare .....	5
---	---

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; <i>b)</i> Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. C. 2522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	5
--	---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2524 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
--	---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
--	----

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sull'individuazione delle priorità in materia di giustizia nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	14
--	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

AVVERTENZA .....	15
------------------	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* per il settore sport ... 16

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sull'avvio dell'anno accademico 2020/21 e sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 16

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a presidente e a componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (nomine nn. 63, 64 e 65) ..... 17

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi – Valutazione favorevole*) ..... 17

ALLEGATO 1 (*Deliberazione approvata*) ..... 22

ALLEGATO 2 (*Deliberazione approvata*) ..... 24

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 Liuni (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 18

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. C. 2415 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 19

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* ..... 26

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1823 Serracchiani, recante modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.

Audizione della professoressa Laura Calafà, ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Verona, e dell'avvocato Enrico Fuin ..... 26

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 27

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Barilla Center for Food & Nutrition .	28
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) .....	28

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> .....	28
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
---	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	31
Comunicazioni del presidente .....	31

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	34
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	34

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Audizione dell'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, dott. Guido Bastianini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	37

